



N. 126 - agosto 2016

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario A.S. n. 2067 e connessi-A

*I 40 articoli dei quali si compone il provvedimento all'esame dell'Assemblea recano significative modifiche all'ordinamento penale sia sostanziale sia processuale. In particolare sul piano del **diritto sostanziale**, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il disegno di legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, tra gli altri, i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione con particolare riguardo ai reati di corruzione.*

Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario.

*Il testo contiene poi importanti modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi in materia d'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; sulla disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; per la semplificazione delle impugnazioni e per la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo il disegno di legge conferisce al Governo **deleghe** per la riforma del processo penale, in materia di **intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (cd Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne reclusi e delle detenute madri.*

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea si compone di 40 articoli, suddivisi in 5 Titoli.

Il **Titolo I** introduce **modifiche al codice penale** ed è a sua volta composto da tre capi:

- Il Capo I (artt. 1-6) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie e modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico mafioso, furto e rapina.
- Il Capo II (artt. 7-11) reca modifiche alla disciplina della prescrizione.

- Il Capo III (artt. 12-14) delega il Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori c.p. e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il Titolo II reca **modifiche al codice di procedura penale** ed è composto da tre Capi:

- Il Capo I (artt. 15-19) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari e dell'archiviazione.
- Il Capo II (artt. 20-25) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito.
- Il Capo III (artt. 26-30) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il Titolo III (artt. 31-33) **modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.**

Il Titolo IV (artt. 34-38) **reca delega il Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.**

Il Titolo V (artt. 39 e 40) **reca disposizioni finali**, prevedendo le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore.

Il contenuto

Modifiche al Codice penale

L'art. 1 inserisce nel codice penale il nuovo art. 162-ter, il quale con riguardo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, "ove possibile"- tale inciso è stato inserito nel corso dell'esame in sede referente- le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la richiesta di fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. In tale caso il giudice se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito imponendo specifiche prescrizioni. La Commissione ha precisato che l'udienza deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza. La disposizione prevede inoltre che si applichi comunque "l'art. 240, secondo comma", c.p..

In proposito è necessario osservare come, tenuto conto che l'ordinamento conosce molte ipotesi di confisca obbligatoria aventi ad oggetto cose diverse da quelle di cui al secondo comma dell'art. 240 c.p., e che la ratio del rinvio alla disposizione codicistica sembra risiedere nella natura obbligatoria della confisca ivi prevista, si potrebbe valutare l'opportunità di sostituire il rinvio all'art. 240, secondo comma, con l'espresso riferimento ai casi di confisca obbligatoria in quanto tale. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

L'art. 2 **reca disposizioni transitorie**, prevedendo che **la disciplina sulla nuova causa di estinzione del reato**, di cui all'art. 1 del disegno di legge, **trovi applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge.** La disposizione, in

seguito alle modifiche apportate in Commissione, disciplina inoltre anche l'ipotesi in cui l'imputato si trovi nell'impossibilità per fatto a lui non imputabile, di adempiere.

L'art. 3 interviene sul **reato di scambio elettorale politico-mafioso** di cui all'art. 416-ter c.p., inasprendone il quadro sanzionatorio.

E' opportuno ricordare in proposito che nel corso della attuale legislatura, **la legge 17 aprile 2014, n. 62** ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sia sul versante della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittalmente comminata, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la richiamata legge ha ampliato la gamma dei fatti punibili includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il secondo profilo, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all'art. 416-bis, punendo le condotte di cui all'art. 416-ter con la pena della reclusione da 4 a 10 anni. Il disegno di legge interviene nuovamente sulla cornice edittale sanzionando **il reato in questione con la pena della reclusione da 6 a 12 anni**.

Gli artt. da 4 a 6 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio. rispettivamente, del furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), del furto aggravato (art. 625 c.p.) e della rapina (art. 628 c.p.), aumentando le pene e escludendo - in relazione al reato di furto - il bilanciamento di alcune circostanze.

Più nel dettaglio **l'art. 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1.032 a 1.500 euro)**. La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle **condotte aggravate** contemplate dal terzo comma dell'art. 624-bis c.p. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 (minore età) e 625-bis (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto di cui all'art. 625 (v. art. 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

L'art. 5 modifica l'art. 625 c.p.. Tale disposizione codicistica reca una elencazione di **circostanze aggravanti** per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

L'art. 6 interviene sul **reato di rapina** di cui all'art. 628 c.p., **elevando i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo e dagli attuali euro 2.065 a 2.500 euro, nel massimo)**. La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'art. 628 c.p. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale se concorrono due o più delle circostanze aggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61 (aggravanti generiche), la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

Modifiche in materia di prescrizione dei reati

Gli artt. da 7 a 11, riprendendo, seppure con significative modifiche, quanto previsto dal dise-

gno di legge AS 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati), intervengono in materia di **prescrizione dei reati**.

L'**art. 7** modifica l'art. 158 c.p., che disciplina la **decorrenza dei termini di prescrizione**. Il disegno di legge, inserendo un ulteriore comma all'art. del Codice, stabilisce che **per i reati indicati dall'art. 392, comma 1-bis del codice di procedura penale** (in materia di incidente probatorio) - ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), tratta di persone (artt. 600, 601 e 602 c.p.), sfruttamento sessuale di minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies c.p.) e violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.) e *stalking* (art. 612-bis c.p.) - se commessi in danno di minori, **il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato**.

Con tale disposizione, come emerge anche dall'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, si è voluto dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Tale Convenzione, infatti, richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale «sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età».

L'**art. 8** modifica la **disciplina della sospensione del corso della prescrizione**, di cui all'art. 159 c.p..

Il primo comma dell'art. 159 c.p., nella sua formulazione vigente, prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:

- autorizzazione a procedere (numero 1);
- deferimento della questione ad altro giudizio (numero 2);
- sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore (numero 3).

In primo luogo la **lett. a)** dell'articolo 8 del disegno di legge interviene sul primo comma dell'art. 159 c.p. anzitutto specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il PM presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta con conseguente abrogazione del secondo comma dell'art. 159 che attualmente disciplina tale ipotesi (**lett. c)** e specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione (**n. 1** della lett. a).

La disposizione inoltre inserisce un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: per richiesta di rogatoria all'estero (termine massimo di sospensione pari a 6 mesi)(**n. 2** della lett. a).

La **lett. b)** del comma 1 dell'art. in esame aggiunge poi all'art. 159 citato **ulteriori casi di sospensione della prescrizione**.

Si prevede in particolare che **dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi**.

Tali termini decorrono dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p..

In proposito è opportuno osservare come la disposizione codicistica richiamata preveda due distinti termini: di 15 e 90 giorni rispettivamente per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere immediatamente alla redazione della sentenza (comma 2), ovvero la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa per l'alto numero delle parti o la gravità delle imputazioni (comma 3).

La disposizione precisa inoltre che, **in caso di assoluzione** dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell'articolo 604 c.p.p. **i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d'appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione.** Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero), il termine è conseguentemente prolungato.

In proposito è opportuno segnalare come il disegno di legge con riguardo alle modifiche relative alla disciplina delle cause di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. riprenda in larga parte gli esiti dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Fiorella e nominata alla fine del 2012.

L'**art. 9** modifica l'art. 160 c.p. per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del PM, determini l'interruzione del corso della prescrizione.

L'intervento legislativo in esame dirime in tal modo un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'effetto interruttivo dell'interrogatorio compiuto dalla PG su delega del PM e risolto negativamente dalle Sezioni Unite in ragione del carattere tassativo della elencazione degli atti interruttivi (Cass. SS.UU. 11 settembre 2001, n. 33543).

L'**art. 10** interviene sull'art. 161 c.p., che disciplina di effetti dell'interruzione e della sospensione del corso della prescrizione, modificandone, in primo luogo, il primo comma. Rispetto alla formulazione vigente della norma - che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato - la riforma distingue le due ipotesi e prevede che: **l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.** La disposizione interviene, poi, sul secondo comma dell'art. 161 c.p., il quale, nella formulazione vigente prevede che, salvo che si proceda per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'art. 99, secondo comma (recidiva aggravata: specifica infraquinquennale), di due terzi nel caso di cui all'art. 99 quarto comma (recidiva reiterata) e del doppio nei casi di cui agli artt. 102, 103 e 105 (persona dichiarata delinquente abituale o professionale". Il disegno di legge interviene sulla disposizione prevedendo che **l'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per i seguenti reati:**

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320);
- pene per il corruttore (321 c.p.);

- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati(art. 322-*bis*)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*).

Infine, l'**art. 11** stabilisce espressamente che questa riforma della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità, per il riordino di alcuni settori del codice penale e in materia di casellario giudiziario

L'art. 12, comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale al fine di:

- modificare il **regime di procedibilità di alcuni reati**, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) ed ai reati contro il patrimonio. Per i reati perseguibili a querela in base all'articolo in esame commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; nel caso in cui il procedimento sia pendente, il PM o il giudice è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e in tal caso il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta ogniqualvolta ricorra una delle seguenti condizioni:
 - la persona offesa da tali condotte è incapace per età o per infermità;
 - ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti di cui all'art. 339 c.p. (previste con riguardo ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);
 - nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità.
- riformare la disciplina delle **misure di sicurezza personali**:
 - sancendo espressamente il **principio di irretroattività** nella applicazione delle stesse;
 - rivedendo il **regime del c.d. doppio binario**, che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'art. 407, co.2, lett. a) c.p.p., prevedendo comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle stesse nel caso di mancata sussistenza della pericolosità;
 - intervenendo sul rigido **modello definitorio dell'infermità**, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità;
 - prevedendo, nei casi di non imputabilità, misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura e

- prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la pericolosità e la necessità di cura sono venute meno;
- prevedendo, in caso di **capacità ridotta**, l'abolizione del doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;
 - prevedere, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la **destinazione alle Residenze di Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS)** prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

I **commi 2 e 3** dell'art. delineano il **procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi**, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti. Si tratta di un procedimento rinforzato, che prevede un significativo coinvolgimento dell'attore parlamentare, infatti, nel caso di mancata conformazione dell'Esecutivo ai pareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle Camere. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. In ogni caso decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

L'art. 13, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la **disciplina del casellario giudiziale**, prevede che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. In base ai criteri di delega inoltre l'Esecutivo deve provvedere alla abrogazione dell'art. 5 (Eliminazione dell'iscrizione) del TU sul casellario giudiziario (d.P.R. n. 313 del 2002).

Il Governo è altresì delegato a rivedere anche i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana; a consentire alle PP.AA. e ai gestori di pubblico servizio di ottenere - a determinate condizioni- dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona; ad eliminare la previsione di iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il PM a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; a rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità. Il comma 2 dell'articolo delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare. Infine, **l'art. 14** conferisce delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto della procedura di cui all'art. 12, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifi-

che apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli artt. 12 e 13 del disegno di legge.

Modifiche alla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari e dell'archiviazione.

L'art. 15 reca norme in materia di **definizione del procedimento per incapacità dell'imputato**, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. La disposizione, oltre a integrare l'art. 71 c.p.p., in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, inserisce nel codice di rito un nuovo art. 72-*bis* sulla **definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato**. Questa disposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

L'art. 16 modifica il co. 2 dell'art. 345 c.p.p. relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi dell'art. 72-*bis* c.p.p. (introdotto dall'art. 15 del ddl) l'incapacità viene meno, o è stata erroneamente dichiarata.

L'art. 17 aggiunge un ulteriore comma all'art. 162 c.p.p. in materia di **comunicazione del domicilio eletto**. La nuova disposizione prevede che nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario.

L'art. 18 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle **indagini preliminari e al procedimento di archiviazione**. In particolare, interviene:

- sull'art. 104 c.p.p., relativo ai **colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare**, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il PM del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 51, comma 3-*bis*, e 3-*quater* c.p.p.);
- sull'art. 335 c.p.p., per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo;
- sull'art. 90-*bis* c.p.p., concernente il **catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente** in una lingua ad essa comprensibile, inserendo anche il riferimento al nuovo co. 3-*ter* dell'art. 335 c.p.p. (*vedi supra*);
- sulla disciplina degli **accertamenti tecnici non ripetibili** (art. 360 c.p.p.), per prevedere che qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del PM, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni;
- sugli artt. 407 e 412 c.p.p., per prevedere che allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari il PM abbia tempo 3 mesi per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. La disposizione obbliga dunque il PM ad as-

sumere una posizione rispetto alla notizia di reato; se non lo farà l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello;

- sull'art. 408 c.p.p., per allungare da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona) il PM debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 (attualmente 20 giorni) giorni per opporsi;
- sull'art. 409 c.p.p., imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, di fissare entro tre mesi la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro il termine di tre mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini; nonché abrogando la disposizione in base alla quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla **disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione** prevista dal nuovo art. 410-*bis* c.p.p.;
- sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito l'art. 410-*bis*, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende. Per coordinamento è poi modificato anche l'art. 411 c.p.p.;
- sull'art. 415 c.p.p., per disporre che il termine entro il quale il PM chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L'art. 19 modifica l'art. 15 della legge n. 47 del 2015 di **riforma delle misure cautelari**. L'art. 15 citato prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il disegno di legge integra tale obbligo informativo prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

Modifiche in materia di riti speciali

L'art. 20 modifica la **disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere** (art. 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo:

- che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione;
- la soppressione della disposizione che consente alla persona offesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per Cassazione;
- che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale partecipato;

- che, se ad appellare è il PM, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato; se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato;
- che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal PG presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
- che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di Cassazione in camera di consiglio.

L'art. 21 modifica l'art. 438 c.p.p. in materia di **giudizio abbreviato** prevedendo che: ove la richiesta dell'imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal PM per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato; dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice; ove la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato possa chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere il patteggiamento. **La disposizione modifica anche: l'art. 442 c.p.p., intervenendo sulle riduzioni di pena connesse a questo rito speciale;** in particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena; **l'art. 458 c.p.p. per disciplinare i contenuti della possibile decisione assunta dal giudice in camera di consiglio sulla richiesta di rito abbreviato dell'imputato.**

L'art. 22 modifica l'art. 130 c.p.p. relativo alla **correzione di errori materiali nelle sentenze**. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo PM *ex art.* 448, comma 2, c.p.p.) alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. La disposizione prevede inoltre una modifica all'art. 448 c.p.p. per prevedere che il ricorso per Cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

L'art. 23, attraverso modifiche all'art. 546 c.p.p., interviene in materia di **requisiti della sentenza**, prevedendo che tale provvedimento debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo:

- all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
- alla responsabilità civile da reato;
- all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Gli artt. 24 e 25 del disegno di legge intervengono in tema di **ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie** modificando:

- l'art. 135 c.p., norma generale sul ragguaglio, per abbassare da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva;
- l'art. 459 c.p.p., sul procedimento per decreto, per introdurre una norma speciale sul ragguaglio, da applicare esclusivamente a questo procedimento. Anche in questo caso il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare.

Semplificazione delle impugnazioni

Gli artt. da 26 a 30 modificano alcuni aspetti della disciplina delle **impugnazioni penali**. In particolare, **l'art. 26**, intervenendo sulla disciplina in generale delle impugnazioni:

- modifica l'art. 571 c.p.p., per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione;
- sostituisce l'art. 581 c.p.p. specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione;
- integra l'art. 593 c.p.p. relativo ai casi d'appello, prevedendo l'inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa. *Sulla questione della appellabilità in generale delle sentenze di proscioglimento si veda Corte Cost., Sent. 4.04.2008, n. 85.*

L'art. 27 del disegno di legge reintroduce nel codice di procedura penale il c.d. **concordato sui motivi in appello**, istituito abrogato nel 2008. All'uopo inserisce l'art. 599-*bis* c.p.p. che permette alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (PM, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento (*viene a tal fine modificato l'art. 602 c.p.p.*). Il PG presso la Corte d'appello dovrà confrontarsi con i PM del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i PM del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello. Attraverso una modifica all'art. 603 c.p.p. si prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal PM contro la sentenza di proscioglimento ed è fondato sulle valutazioni della prova dichiarativa. **Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto del "concordato" i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, co. 3-*bis* e 3-*quater*, per i reati sessuali anche nei confronti di minori, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.**

L'art. 28 reca modifiche alla disciplina in materia di **procedimenti dinanzi alla Corte di**

Cassazione. In particolare, il disegno di legge:

- interviene sull'art. 48 c.p.p. che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di Cassazione assume in camera di consiglio e prevede che in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità della richiesta di rimessione. Tali importi sono adeguati con DM con cadenza biennale, tenendo conto della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente;
- modifica l'art. 325, co. 3 c.p.p., prevedendo, attraverso il rinvio anche al co. 5 dell'art. 311, l'applicazione del rito camerale partecipato, di cui all'art. 127 c.p.p., anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali.

La disposizione interviene su una questione particolarmente dibattuta a livello giurisprudenziale, ovvero quella relativa al tipo di procedimento camerale (partecipato ex art. 127 c.p.p. o non partecipato ex art. 611 c.p.p.) applicabile al ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 325 c.p.p. avverso provvedimenti cautelari reali.

Sulla problematica si veda da ultimo la Sentenza n. 51207 del 17.12.2015 con la quale le Sezioni Unite, in controtendenza con l'orientamento giurisprudenziale consolidato (che ritiene applicabile l'art. 127 c.p.p.), si sono espresse in favore dell'applicazione del rito camerale di cui all'art. 611 c.p.p..

- modifica l'art. 610 c.p.p. per gli aspetti relativi all'**inammissibilità del ricorso**. In particolare, la riforma prevede che nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 591 c.p.p., co.1, lett. a) (impugnazione presentata da soggetto non legittimato), b) (impugnazione presentata avverso provvedimento non impugnabile), c) (carezza dei requisiti di forma- esclusa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 c.p.p. *vedi supra*) e d) (rinuncia all'impugnazione) la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello. Contro tale provvedimento è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'art. 625-*bis* c.p.p.

La disposizione, inoltre, modifica:

- l'art. 608 c.p.p., per prevedere che se il giudice d'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione è possibile solo per i vizi di cui all'art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p. (ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza);
- l'art. 613 c.p.p. per escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione;
- l'art. 616 c.p.p. per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso. Anche in questo caso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso ed è previsto l'adeguamento biennale degli importi;

- l'art. 618 c.p.p., relativo alla rimessione alle Sezioni Unite dei ricorsi quando le sezioni semplici ravvisino un contrasto giurisprudenziale che debba essere risolto, prevedendo che le stesse possano operare la rimessione anche quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle SSUU ma non condiviso dai giudici della sezione. Di contro, le SSUU possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;
- l'art. 620 c.p.p. per specificare in quali casi la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. La riforma specifica che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito;
- l'art. 625-*bis* c.p.p., in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione d'ufficio dell'errore, per precisare può essere effettuata senza formalità, ma entro 90 giorni dalla deliberazione.

L'art. 29 dispone l'abrogazione dell'art. 625-*ter* c.p.p. concernente la **rescissione del giudicato** trasferendo la relativa disciplina nell'art. 629-*bis*, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, compete alla corte d'appello decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

L'art. 30 prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo art. 599-*bis* c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero

L'art. 31 modifica l' art. 129 delle disp.att.c.p.p., concernente le **informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali** precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione. In seguito ad una modifica apportata in sede referente la disposizione interviene inoltre sull'art. 132-*bis* delle disp. att. c.p.p. inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata prioritaria trattazione anche quelli relativi ai delitti di corruzione.

L'art. 32 riguarda la **riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero**, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.

L'art. 33 apporta alcune ulteriori modifiche alle disp.att. c.p.p. (artt. 45-*bis*, 134-*bis* e 146-*bis*), **per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza**. In particolare, il disegno di legge fa della partecipazione a distanza al procedimento la regola nei seguenti casi:

- la persona si trova in carcere per uno dei delitto di cui agli artt. 51, comma 3- *bis*, e 407, co.2, lett. a) num. 4) c.p.p., in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili;

- la persona è ammessa a misure di protezione.

L'eccezione alla regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere disposta, sempre con decreto motivato, dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso. Il co. 5 dell'art. 33 prevede infine per alcune delle disposizioni in esame un differimento dell'entrata in vigore.

Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario

L'art. 34 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli artt. seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, il quale vede un significativo coinvolgimento delle Commissioni parlamentari.

L'art. 35 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione.

Con riguardo alle **operazioni captative**:

- prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'art. 15 Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti che:
 - ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il PM, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;
 - gli atti suddetti non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'art. 268, co. 6 (diritto della difesa di accedere ai risultati delle intercettazioni) e 7 (trascrizione integrale delle registrazioni) c.p.p., con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al co. 1 dell'art. 114 c.p.p. relativamente agli atti acquisiti;
 - successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni,

- ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;
- in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, il PM, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi del Codice della privacy che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai co. 6 e 7 dell'art. 268 c.p.p., ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;
 - le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'art. 268, co. 2, c.p.p., ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione.
- prevedere **una nuova fattispecie penale** (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) volta a **punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate**, con la finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;
 - tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della CEDU a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;
 - prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
 - disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di **captatori informatici (cd. Trojan)** in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:
 - l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
 - la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;
 - l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'art. 614 c.p. soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche di (art. 266, co.1, c.p.p.); in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

- il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;
- siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;
- fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il PM possa disporle, limitatamente ai delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p., con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
- i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (ex art. 380 c.p.p.);
- non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

La lett. c) del co.1 dell'art. 36 interviene sulla questione relativa ai limiti di liceità dell'uso dei cd trojan nelle indagini. La problematica è stata recentemente oggetto di una importante pronuncia della Corte di Cassazione a SU (Cass., sez. un. pen., sent. 28 aprile 2016 (dep. 1 luglio 2016), n. 26889, Pres. Canzio, Est. Romis, Ric. Scurato. La Suprema Corte, nell'affrontare la questione " Se - anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa - sia consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l'installazione di un "captatore informatico" in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.)" ha dato risposta affermativa "limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato".¹

Per quanto riguarda le **impugnazioni**:

- prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;

¹ Sempre con riguardo al tema dei limiti alle investigazioni compiute - per la prevenzione di minacce terroristiche - con strumenti di sorveglianza occulta ed in particolare dell'impiego di mezzi informatici che permettono l'acquisizione di dati "da remoto" si segnala anche la Sentenza del 20 aprile 2016 del Tribunale costituzionale tedesca (si rinvia in proposito alla [Nota Breve n.119](#)).

- prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
- prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
- prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso";
- prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

L'art. 36, fermo restando quanto previsto dall'art. 41-*bis* dell'ord.pen., individua i seguenti criteri e principi direttivi per la riforma dell'**ordinamento penitenziario**:

- semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (**lett. a**);
- revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative (**lettere b e c**);
- revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari (**lettere d ed e**);
- previsione di attività di giustizia riparativa (**lett. f**);
- incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che esterno nonché di attività di volontariato (**lettere g e h**);
- revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (**lett. l**), all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi (**lett. i**), al riconoscimento del diritto all'affettività (**lett. n**);
- interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri (**lett. o**);
- attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato (**lett. q**);
- previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica (**lett. i**).
- interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri (**lett. s e t**);
- revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale (**lett. u**);
- revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (**lett. v**).

La disposizione di delega (**lett. p**) contiene infine specifici principi e criteri direttivi per **l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età**, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.

Ulteriore delega è affidata al Governo dall'**art. 37** ed è relativa **all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie**, mentre **l'art. 38 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive**.

Disposizioni finali

Gli artt. 39 e 40 dispongono, rispettivamente, in ordine all'**invarianza finanziaria e alla entrata in vigore della riforma**.

Iter d'esame in Commissione

La Commissione giustizia ha avviato, il 3 marzo 2016, l'esame dei disegni di legge n. 2067 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, congiuntamente ad altre numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare², di alcuni dei quali (ovvero di quelli che disciplinavano materie non specificamente trattate dall'AS 2067 e quelli recanti modifiche di tipo generale e sistemico del c.p. e del c.p.p.) è stata nella seduta del 31 marzo 2016 disposta la disgiunzione.

Per l'istruttoria legislativa la Commissione ha svolto, integrando l'attività conoscitiva già svolta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, alcune **audizioni**, in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono stati auditi il dott. Armando Spataro, Procuratore della Procura della Repubblica di Torino; Dott. Giuseppe Pignatone, Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e il Giuseppe Borrelli, Procuratore Aggiunto coordinatore Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nonché i vertici dell'Unione Camere Penali Italiane.

Il 4 maggio 2016 è stato adottato dalla Commissione un **testo unificato** elaborato dai relatori, il quale, fra le altre, ha assorbito anche la disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge A.S. 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati). Tale testo è stato oggetto di significative modifiche nel corso dell'esame in sede referente.

A cura di C. Andreuccioli

² Per l'esame di tali proposte si rinvia alla [Nota Breve n. 108](#).